

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Tremaglia ed altri: Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (105);	
Marri ed altri: Anagrafi e censimento degli italiani residenti all'estero (379);	
Aiardi ed altri: Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (1944)	3
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 12, 14
Andreotti Giulio, <i>Ministro degli affari esteri</i>	14
Bonalumi Gilberto, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	11
Foschi Franco	12, 14
Gabbuggiani Elio	11, 12, 14
Tremaglia Pierantonio Mirko	12
Votazione segreta:	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,30.

ELIO GABBUGGIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Tremaglia ed altri: Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (105); Marri ed altri: Anagrafi e censimento degli italiani residenti all'estero (379); Aiardi ed altri: Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (1944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri: « Anagrafe e censimento degli italiani all'estero »; Marri ed altri: « Anagrafi e censimento degli italiani residenti all'estero »; Aiardi ed altri: « Anagrafe e censimento degli italiani all'estero ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 14 luglio scorso avevamo approvato alcuni emendamenti in linea di principio, sui quali la V Commissione bilancio ha espresso, in data odierna, parere favorevole, ponendo una sola condizione, e cioè che nel nuovo testo dell'articolo 17, al comma 2, vengano soppresse le parole da: « semestrale » a: « pari periodo ».

Passiamo ora all'esame degli articoli della proposta di legge n. 105.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I

ANAGRAFI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

ART. 1.

1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.

2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dalla anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.

4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.

5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'Ufficio dello stato civile di Roma comunica alla anagrafe del Ministero dell'interno il con-

tenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.

7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nella anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, per seguire corsi di studio o per altre cause di durata non superiore a trenta mesi.

9. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento della anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.

10. Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla VII, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

11. Gli atti delle anagrafi dei cui al presente articolo sono atti pubblici.

La nostra Commissione aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento del relatore:

All'articolo 1, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi. Non sono altresì iscritti nelle stessa anagrafi:

a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

(È approvato).

ART. 3.

1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

b) alle comunicazioni di stato civile;

c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, ad esclusione della prima di cui all'articolo 20 della presente legge;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

La nostra Commissione aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento del relatore:

All'articolo 4, comma 1, punto d), *sopprimere le parole:* ad esclusione della prima di cui all'articolo 20 della presente legge.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

(È approvato).

ART. 6.

1. I cittadini italiani che trasferiscono le loro residenze da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella

cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centotanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari risponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

(È approvato).

ART. 7.

1. Sulla base delle risultanze della anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui al comma 10 dell'articolo 10, il rilascio dei seguenti certificati:

a) certificato di stato di famiglia;

b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO

ART. 8.

1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero, ad eccezione della prima, ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

2. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

3. Il Ministero degli affari esteri sovrintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti

necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

La nostra Commissione aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento del relatore:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione della prima.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

1. Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.

2. Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni.

3. Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui al comma 8 dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.

(È approvato).

ART. 10.

1. Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.

2. Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

3. La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.

(È approvato).

ART. 11.

1. Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.

2. L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

3. I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal Comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione.

4. Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in misura corrispondente alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto

regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe.

(È approvato).

ART. 12.

1. Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere, ai fini della rilevazione, la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

2. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia.

3. L'ufficio stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei Comitati dell'emigrazione italiana eletti ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicata all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

La nostra Commissione aveva approvato in linea di principio i seguenti emendamenti del relatore:

All'articolo 13, comma 1, dopo la parola: svolgere, inserire le parole: ogni opportuna azione intesa ad ottenere e sopprimere le parole: ai fini della rilevazione.

All'articolo 13, comma 3, sopprimere le parole: eletti ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205.

Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

1. I moduli sono consegnati o spediti per posta all'ufficio consolare nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.

2. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.

3. Sulla base dei moduli di rilevazione così rivisti, gli uffici consolari aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e trasmettono copia dei moduli stessi ai comuni, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi, ed al Ministero dell'interno - Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo stesso fine, nonché per la memorizzazione dei dati così

raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 18.

4. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.

(È approvato).

ART. 15.

1. Il capo della rappresentanza diplomatica nei paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero degli affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione « uffici consolari » comprende i consolati generali di prima categoria, i consolati di prima categoria, i vice consolati di prima categoria e le agenzie consolari di prima categoria.

2. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Nei paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate,

previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana.

La nostra Commissione aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento del relatore:

All'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione « uffici consolari » indica gli uffici consolari di prima categoria.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari e registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari sono dotati di adeguati strumenti ed attrezzature, nonché di sistemi elettronici di raccolta e di elaborazione dati.

2. Per consentire, in relazione ai compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il necessario potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato fino ad un massimo di centosettanta unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedono nuclei particolarmente consistenti di connazionali. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in

deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 462, e ad eventuali altri divieti di assunzione.

3. Per l'effettuazione della prima rilevazione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla citata legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge e ad eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo trimestrale, prorogabile, in caso di necessità, per un ulteriore pari periodo, in numero non superiore a due unità per ogni rappresentanza diplomatica o ufficio consolare di prima categoria, in relazione alla consistenza delle collettività italiane da rilevare. Agli stessi fini, detto Ministero è altresì autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto centrale di statistica per gli adempimenti di competenza dello stesso Istituto.

4. Le assunzioni del personale previste dal comma 2 del presente articolo possono essere effettuate a partire dal 1° gennaio 1986.

La nostra Commissione aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento del relatore:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 800, nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi nonché di sistemi elettronici e telematici per la rac-

colta, elaborazione e trasmissione dei dati.

2. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo semestrale, prorogabile, in caso di necessità, per un ulteriore pari periodo, nei limiti di un contingente non superiore a cento unità da assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione alla consistenza delle comunità italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni.

3. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di ottantacinque unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedano comunità italiane particolarmente consistenti. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto 1980, n. 462, e ad eventuali altri divieti di assunzione.

4. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

5. In particolare la rilevazione degli italiani all'estero potrà essere effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.

L'onorevole Gabbuggiani ha presentato il seguente subemendamento:

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente frase: Allo scopo, il Ministero

degli affari esteri curerà l'addestramento del personale addetto all'uso degli strumenti informatici, e potrà stipulare convenzioni con ditte specializzate per la raccolta di dati di supporto informatico.

In assenza del relatore, presento, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente subemendamento:

All'articolo 17, comma 2, sopprimere le parole da: semestrale a: pari periodo.

ELIO GABBUGGIANI. Pur essendo presente alla seduta del 14 luglio scorso, dovetti assentarmi quando la Commissione iniziò la sede legislativa. Non ho potuto quindi svolgere un'osservazione sull'articolo 17, nel testo sostitutivo presentato dal relatore: manifestare cioè perplessità sul « contratto temporaneo semestrale » di cui al comma 2, prorogabile eventualmente per un ulteriore pari periodo.

Occorre infatti porre le condizioni perché il personale, che nel corso dei tre anni previsti dovrà dedicarsi a un importante impegno, possa lavorare al meglio. Prendo quindi atto con soddisfazione che su questo problema si è pronunciata la V Commissione bilancio, con la condizione espressa nel suo parere.

È necessario tuttavia provvedere anche alla formazione del personale, e non solo di quello cui si fa riferimento nella proposta di legge, ma anche di tutto il personale che presta la sua opera nei nostri 117 consolati, 20 agenzie consolari e 40 ambasciate. Ho predisposto l'emendamento di cui il presidente ha testé dato lettura proprio perché tutto il personale venga opportunamente addestrato, in modo da far fronte concretamente alle varie esigenze esistenti: in caso contrario, la legge rischierebbe di non essere attuata. Del resto, l'emendamento da me proposto non richiede alcuna modifica di natura finanziaria, in quanto si rimarrebbe entro la spesa di 25 miliardi prevista dalla proposta di legge, che com-

prende anche una quota per la formazione del personale.

GILBERTO BONALUMI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nel corso dell'ultima seduta abbiamo ampiamente discusso il problema dell'informatica e dell'addestramento del personale; in particolare, voglio qui ricordare che le strutture necessarie per l'anagrafe e il censimento degli italiani residenti all'estero al termine delle operazioni previste dalla legge rimarranno installate presso i consolati.

Per quanto concerne l'addestramento del personale, già oggi la direzione generale della cooperazione si avvale di unità tecniche locali (questo accade, per esempio, a Manila). Inoltre, il Ministero degli esteri si preoccupa, complessivamente, affinché le varie strutture funzionino e il lavoro da svolgere venga affrontato al meglio delle possibilità.

Anche l'articolo 18 della proposta di legge consente la stipula di convenzioni per facilitare l'addestramento del personale: è una prassi già seguita, sebbene per il momento più nell'ambito della Farnesina che non all'estero; ripeto, comunque, che è un problema all'attenzione del Ministero.

Abbiamo già parlato della prevista riduzione degli stanziamenti da 50 a 25 miliardi. Devo dire che, in questa materia, la Commissione bilancio ha riconosciuto che è stato adottato uno schema tecnico molto opportuno: basti pensare a quanto dettagliata sia la ripartizione degli stanziamenti.

La preoccupazione manifestata dal collega Gabbuggiani è senz'altro giusta ed è stata lungamente discussa in questa sede dai rappresentanti di tutti i gruppi politici. Ritengo, tuttavia, che la modifica proposta non sia accoglibile, in quanto comporterebbe l'espressione di un ulteriore parere da parte della V Commissione.

ELIO GABBUGGIANI. Ho precisato all'inizio del mio intervento di non aver partecipato all'ultima seduta della Commissione; tuttavia, debbo dire che dal

Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari nulla risulta in merito al dibattito cui si è riferito il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Vorrei farle presente che lei non sta parlando del resoconto stenografico della seduta, ma del sommario.

ELIO GABBUZZIANI. Rimangó, comunque, della mia opinione e continuo a ritenere giusto che fin da oggi si inserisca nel provvedimento il riferimento alla necessità della preparazione tecnica del personale che verrà assunto, nonché di quello attualmente in servizio.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Gabbuggiani che della discussione svolta nella seduta odierna relativamente alla problematica da lui sollevata verrà dato conto anche nel resoconto sommario.

FRANCO FOSCHI. Condivido pienamente le osservazioni svolte dall'onorevole Gabbuggiani. Ricordo perfettamente che nella precedente seduta abbiamo a lungo discusso del problema e, in assenza del relatore, debbo far presente che la Commissione bilancio aveva avanzato specifica richiesta di sopprimere il riferimento alla possibilità di stipulare convenzioni esterne per ragioni di natura amministrativa del tutto comprensibili. Inoltre, allo scopo di non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento, abbiamo ravvisato l'opportunità di non insistere presso la Commissione bilancio.

Concludo invitando l'onorevole Gabbuggiani a ritirare il suo subemendamento ed a trasformarlo in un ordine del giorno che certamente troverebbe il consenso di tutti i gruppi.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dopo aver ricordato che il resoconto sommario è cosa ben diversa rispetto a quello stenografico, vorrei far presente che nella scorsa seduta non siamo certo stati così sprovveduti da non porci il problema cui si è riferito l'onorevole Gabbuggiani; d'al-

tronde, non è colpa nostra se egli era assente all'ultima riunione della Commissione!

In conclusione, preannuncio la mia adesione all'ordine del giorno che recepisce il contenuto del subemendamento presentato dall'onorevole Gabbuggiani.

ELIO GABBUZZIANI. Ritiro il subemendamento riproponendomi di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento da me presentato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 17, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

1. Per la prima attuazione dell'articolo 17, comma 1, della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1985 e di lire 9 miliardi annui per cia-

scuno degli anni 1986 e 1987, ivi comprese le spese di gestione.

2. La spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 17, per gli esercizi successivi al 1987 e le relative spese di gestione sono determinate triennialmente con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 17 è valutato in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1986.

4. L'onere derivante dagli adempimenti di competenza del Ministero degli affari esteri per l'attuazione della prima rilevazione, ivi comprese le spese di cui al comma 3 dell'articolo 17, viene valutato complessivamente in lire 20 miliardi.

5. L'onere derivante, per l'attuazione della presente legge, dagli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli di cui al comma 3 dell'articolo 14, è valutato in lire 5 miliardi.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il 1985 ed in lire 15 miliardi annui per il 1986 ed il 1987, si provvede: per parte dell'onere relativo al 1985 (lire 15 miliardi) a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per « Censimento generale degli italiani all'estero »; per la restante quota dell'onere relativo al 1985 (lire 15 miliardi) e per gli oneri di lire 15 miliardi annui del 1986 e del 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al suddetto capitolo n. 6856 relativo all'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero ».

7. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La nostra Commissione aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento del relatore:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Per gli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli dell'articolo 15, terzo comma, è riservata nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 la somma di 2 miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990.

3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

1. La prima rilevazione ha luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La nostra Commissione aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento del relatore:

Sopprimere l'articolo 20.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 20 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 20 s'intende pertanto soppresso.

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 21.

1. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Gabbuggiani ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

impegna il Governo

a curare l'addestramento del personale addetto all'uso degli strumenti informatici di cui all'articolo 17, comma 1, anche stipulando all'uopo convenzioni con ditte specializzate per la raccolta dei dati su supporto informatico ».

0/105/1/3.

GIULIO ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. L'onorevole presentatore insiste per la votazione ?

ELIO GABBUGGIANI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Foschi e Ciabbarri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione della Camera

impegna il Governo,

nell'attuazione della legge sull'anagrafe e il censimento degli italiani residenti all'estero, a provvedere, con opportune disposizioni amministrative, ad una rilevazione sistematica e periodica dei lavoratori frontalieri, stagionali e confinanti iscrivendoli anche in un apposito registro nazionale.

0/105/2/3.

GIULIO ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione ?

FRANCO FOSCHI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1988

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Tremaglia ed altri:
« Anagrafe e censimento degli italiani all'estero » (105):

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli 25

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge n. 379 e n. 1944.

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco, Caria, Ciabbarri, Crippa, Duce, Foschi, Gabbuggiani, Gangi, Gunnella, Intini, Lauricella, Mammone, Marri, Masina, Martini, Napoli, Pajetta, Piccoli, Radi, Rauti, Rutelli, Scalfaro, Serafini, Silvestri, Tremaglia.

La seduta termina alle 13,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO